

AGGIORNAMENTO PER APICOLTORI

(Decreto 27/01/2025 che modifica il decreto 07/03/2023 relativo al manuale operativo del Sistema Identificazione e Registrazione degli operatori, degli stabilimenti e degli animali; DGP n. 2247 del 23/12/2024; Reg. UE 2019/6)

Alla luce dei recenti aggiornamenti normativi si riporta di seguito una sintesi degli adempimenti relativi all'anagrafe apistica nazionale e alla documentazione necessaria per la tenuta delle registrazioni dei trattamenti di medicinali veterinari per il controllo della Varroa.

L'apicoltore o suo delegato (Associazione, ...) è tenuto ad assolvere alle seguenti funzioni:

- **INIZIO ATTIVITÀ DI APICOLTURA:** prima dell'acquisto degli alveari, richiedere l'attribuzione di un codice identificativo univoco mediante accesso alla Banca Dati Nazionale (BDN). **Non è più necessario presentare planimetrie;**
- **REGISTRAZIONE APIARI E ALVEARI:** una volta assegnato il codice aziendale dalla ASL, registrare direttamente in BDN gli apiari e gli alveari posseduti e la loro dislocazione;
- **CENSIMENTO:** effettuare il **censimento dal 1° novembre al 31 dicembre di ogni anno** aggiornando la consistenza degli apiari posseduti, sia di quelli popolati da alveari sia di quelli vuoti/inattivi dichiarando "zero alveari". Gli apiari che non saranno più utilizzati devono essere chiusi;
- **CARTELLO IDENTIFICATIVO:** esporre il cartello identificativo in ciascun apiario popolato (attivo), in posizione chiaramente visibile, in materiale resistente e di dimensioni minime formato A4. **Non è più obbligatorio indicare il numero che identifica l'apiario e nemmeno apporre il cartello identificativo in apiari inattivi, cioè vuoti (censimento zero alveari).** Il cartello è stampabile dalla BDN. Inoltre **non è più obbligatorio identificare i singoli alveari con un numero progressivo;**
- **CESSAZIONE ATTIVITÀ DI APICOLTURA:** comunicare la cessazione dell'attività attraverso la BDN o direttamente al servizio veterinario di competenza;
- **MORIE DI API:** **registrare le morie di api in BDN quando sono superiori al 50%** della consistenza dell'apiario, inclusi i sospetti avvelenamenti, entro 7 giorni dall'evento (la funzionalità sarà attivata a breve in BDN); tali morie vanno inoltre segnalate al Servizio Veterinario competente per territorio per gli accertamenti ritenuti necessari;
- **MOVIMENTAZIONI:**
 - per le movimentazioni di alveari e le compravendite in ambito provinciale è necessario compilare, prima di iniziare lo spostamento, il documento di accompagnamento in BDA. **Non è più obbligatorio compilare tale documento per le movimentazioni tra apiari popolati dello stesso codice aziendale in ambito provinciale;**
 - per le movimentazioni fuori provincia occorre contattare il Servizio Veterinario della regione di destinazione per informarsi se è richiesta l'attestazione sanitaria sul documento di accompagnamento;

- le movimentazioni di api regine possono essere comunicate in maniera cumulativa in BDN entro la fine del mese successivo a quello di spostamento, mentre **non vanno più registrate le movimentazioni di celle reali e telaini di covata, prima previste.**

Rimane comunque a discrezione del Servizio Veterinario la possibilità di effettuare visite sanitarie agli alveari qualora lo si ritenga necessario.

- **FARMACO:** l'apicoltore è tenuto a garantire la tracciabilità dei trattamenti farmacologici eseguiti per il controllo della Varroa utilizzando il **registro dei medicinali veterinari definito a livello ministeriale**. Tale modello è dunque sempre obbligatorio e deve essere preventivamente vidimato dai Servizi Veterinari per gli apicoltori ordinari (più di 10 alveari), mentre non è necessaria la vidimazione per gli apicoltori familiari (massimo 10 alveari).

Allegato: modello registro trattamenti farmacologici